



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Procedura aperta per la fornitura di gadget e per la
concessione del merchandising per l'Ateneo**

CIG 8616012E04

Gara telematica n. 97478

CAPITOLATO SPECIALE

DEFINIZIONI

Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento
Appaltatore	Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.AC. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara
Capitolato Prestazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche della Fornitura e del Merchandising
Capitolato Speciale	Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata, raggruppanda che presenteranno Offerta per la Gara
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica, all'uopo indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale, Capitolato Prestazionale e loro allegati, che nel loro insieme forniscono ai



Capitolato Speciale

	Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario.
Fornitura	Fornitura di gadget
Mandatario	Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo
Merchandising	Concessione del merchandising di Ateneo
Offerta	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara
Responsabile dell'Appaltatore	La persona fisica indicata dall'Appaltatore per la gestione del Contratto con funzioni di coordinamento e di garanzia al buon funzionamento della Fornitura
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Alessandra Montresor
Responsabile del procedimento di gara	Dott. Alex Pellacani; pec: ateneo@pec.unitn.it
Sito web	Sito web o ambiente di vendita online per il merchandising
UniTrento	L'Università degli Studi di Trento



Premessa

L'Università degli Studi di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad una impresa specializzata (d'ora innanzi denominata "Appaltatore") la fornitura di gadget e affidare in concessione il merchandising di Ateneo, con caratteristiche tali da far fronte alle specifiche di cui al presente Capitolato Speciale e al Capitolato Prestazionale e relativi allegati.

Art. 1-Norme di riferimento

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto per la Fornitura e come contratto di concessione per il Merchandising disciplinato dalla L.P. 2/2016 e per quanto da questa non disposto dal D.lgs. 50/2016.

Art. 2-Ordine di importanza dei documenti

Il rapporto contrattuale è costituito e disciplinato dai seguenti documenti, che si elencano in ordine crescente di importanza:

- il presente Capitolato Speciale, il Capitolato Prestazionale e allegati,
- l'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario,
- il Contratto.

La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volontà contrattuale.

Art. 3-Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è la fornitura di gadget e la concessione del merchandising di Ateneo. Trattandosi di un contratto misto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l'oggetto principale del contratto è la fornitura di gadget.

Le caratteristiche tecniche e funzionali minime richieste per le prestazioni contrattuali sono riportate nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati e sono da considerarsi come requisiti minimi essenziali dell'oggetto della Fornitura e del Merchandising.

Il mancato rispetto di quanto offerto in fase di gara costituisce grave



inadempimento contrattuale.

Art. 4-Durata

Il Contratto per la Fornitura e il Merchandising avrà la durata di 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

UniTrento si riserva la facoltà di attivare l'Opzione di rinnovo del Contratto per ulteriori 24 mesi.

Art. 5-Valore del contratto

5.1 Fornitura di gadget

Il valore complessivo massimo del contratto sarà pari a € 320.000,00 così suddiviso:

- € 160.000,00 per 24 mesi di durata contrattuale;
- € 160.000,00 in caso di attivazione dell'Opzione di rinnovo del contratto di 24 mesi ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016;

Trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati sulla base del numero di gadget ordinati ai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore. I quantitativi indicati nell'allegato 2 "Elenco dei prodotti gadget e merchandising" al Capitolato prestazionale sono indicativi e non vincolanti per UniTrento in quanto stimati sulla base dei consumi storici e delle presunte nuove esigenze di Unitrento.

I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e per la durata dell'Opzione di rinnovo se attivata da UniTrento, e si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari per realizzare la Fornitura in conformità ai documenti di gara. I prezzi unitari offerti sono comprensivi di tutti gli oneri e spese ancorché non specificatamente indicati nei documenti contrattuali, ma comunque necessari per l'esecuzione della Fornitura.

5.2 Concessione del Merchandising

Per la parte della concessione del Merchandising nessun onere sarà a carico di UniTrento salvo quelli espressamente previsti nei documenti di gara come a carico di UniTrento.



Capitolato Speciale

Trattandosi di concessione il valore massimo del contratto sarà determinato dalle vendite che l'Appaltatore effettuerà a soggetti terzi ai prezzi da lui definiti e preventivamente concordati con Unitrento con le modalità riportate al paragrafo 1 "premessa" della parte II del Capitolato prestazionale.

L'Appaltatore dovrà versare con periodicità annuale posticipata a UniTrento le royalties progressive decrescenti in relazione al fatturato complessivo per l'intera durata del contratto inclusa l'attivazione dell'eventuale Opzione di rinnovo: 5% fino a € 16.000,00 di fatturato, 2% da 16.001,00 e fino a 50.000,00 di fatturato, 1%, per fatturato da 50.001,00 e oltre. Dette percentuali saranno applicate sull'importo totale del fatturato con le modalità specificate al successivo art. II.2.

Art. 6-Conformità dei prodotti

Tutti i prodotti oggetto della Fornitura e del Merchandising devono essere conformi a quanto prescritto dal Capitolato prestazionale e relativi allegati.

Art. 7-Garanzia

Tutti i prodotti oggetto della Fornitura devono essere coperti da garanzia di 12 mesi, tutti i prodotti oggetto del Merchandising devono essere coperti da garanzia di 24 mesi.

La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità dell'Appaltatore secondo la disciplina di diritto civile relativa alla vendita

Art. 8-Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da UniTrento.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione della Fornitura e del Merchandising.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.



Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Art. 9-Reperibilità

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio – dal Direttore dell'esecuzione del contratto, per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 10-Direttore dell'esecuzione del contratto

In sede di stipula del contratto UniTrento indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione, che effettuerà le comunicazioni e curerà gli adempimenti previsti dal Contratto e che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate e provvedendo di concerto con il Responsabile del procedimento alla loro formale contestazione.

Art. 11-Comunicazioni all'Appaltatore

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 8 che precede ed avverranno esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC).

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Appaltatore decade dal diritto di avanzarne.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.



Art. 12-Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC), tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della Fornitura dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 13-Garanzia definitiva

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia definitiva sarà calcolato sul valore dell'importo complessivo del contratto per la Fornitura di gadget ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 3 che precede.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. UniTrento accetterà unicamente garanzie definitive conformi allo Schema tipo sopraccitato. Eventuali condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non saranno accettate da UniTrento. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità a UniTrento.

La validità della garanzia definitiva è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino all'emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui all'art. I.1 e II.1 che seguono.



In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 14-Clausola risolutiva espressa

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale, grave inadempimento contrattuale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- c) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto;
- d) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- e) qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale;
- f) nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) nelle ipotesi previste dall'art.108 del D.lgs. 50/2016;
- h) cessione a terzi del marchio di Ateneo;
- i) al verificarsi del quinto ritardo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi dei termini di consegna previsti al punto I.2 nel presente capitolato speciale.
- j) mancata corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti in Merchandising o del sito on-line ai documenti contrattuali e qualora non fossero sostituiti entro 5 giorni dalla richiesta di UniTrento;
- k) uso del marchio su prodotti non concordati con UniTrento con le modalità di cui all'art. II.4 che segue;
- l) utilizzo del marchio di UniTrento con modalità diverse da quanto previsto nei documenti contrattuali.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione UniTrento si riserva



il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

Art. 15-Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) e indirizzata all'Ufficio Contabilità Fiscale.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione. L'Appaltatore provvede altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

Art. 16-Oneri e obblighi contrattuali

Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza delle attrezzature fornite.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato



Speciale a:

- garantire il perfetto funzionamento dei prodotti forniti,
- manlevare UniTrento dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli di Fornitura e dei servizi connessi oggetto del Contratto.

Art. 17-Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti di UniTrento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, UniTrento è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di UniTrento, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Art. 18-Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato Speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in



dipendenza dell'esecuzione della fornitura e dei servizi collegati, fossero arrecati a UniTrento.

Art. 19-Contestazioni

Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto e devono essere debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra descritti, esso decade dal diritto di farle valere.

UniTrento comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni presentate nei termini e nei modi prescritti, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione.

Art. 20-Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 21-Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Art. 22-Subappalto e subforniture

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016 e per effetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019) non trova applicazione al presente appalto la limitazione della percentuale di cui al D.Lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

L'Appaltatore potrà fare istanza di subappalto solo se ha indicato in fase di offerta le parti della Fornitura o del Merchandising che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la



dichiarazione di subappalto in fase di offerta sia mancante o irregolare.

UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art.13 che precede. Inoltre al fine dell'emissione del certificato di verifica di conformità UniTrento ne verificherà il pagamento attraverso acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti

Art. 23-Spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta virtualmente da UniTrento (autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione con richiesta di rimborso.

Art. 24-Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art.53¹ comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

Art. 25-Codice etico

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Art. 26-Riservatezza e trattamento dei dati

È onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a UniTrento l'esistenza di ragioni

¹ Art.53 comma 16-ter I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.



Capitolato Speciale

che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore mediante comunicazione via PEC, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli enti coinvolti nel contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:

Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;



Capitolato Speciale

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it – ateneo@unitn.it;

I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: rpd@unitn.it;

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

I dati saranno conservati per il periodo di durata dell'attività e, successivamente, per il tempo o per altre finalità previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 27-Polizza assicurativa

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del contratto per l'intera durata contrattuale ivi compresa l'eventuale l'Opzione di proroga di cui all'art. 4 che precede.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva UniTrento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e le spese per il risarcimento verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di UniTrento.

Art. 28-Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione



Capitolato Speciale

degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Art. 29-Sicurezza

Trattandosi di contratto avente ad oggetto la mera fornitura di gadget e il merchandising di Ateneo che non prevede lo svolgimento da parte dell'Appaltatore di attività nei locali di UniTrento non si procederà alla redazione dei documenti inerenti la sicurezza da rischi interferenziali.



PARTE I-FORNITURA DI GADGET

Art. I.1–Verifiche in corso di contratto e verifica di conformità

Le procedure di emissione del certificato di verifica di conformità saranno effettuate nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Le verifiche in corso di contratto saranno effettuate per ogni singolo Ordine di gadget, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna, dal referente dell'ufficio ordinante che provvederà al controllo della merce consegnata e alla controfirma del Documento di trasporto ovvero provvederà alla contestazione di eventuali difformità dandone comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto e al Responsabile del procedimento.

Al termine del contratto UniTrento procederà a redigere il certificato di verifica di conformità finale.

L'emissione del certificato di verifica di conformità finale è condizione per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 13 che precede.

Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale, UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. I. 2–Modalità, luogo e tempi di consegna

La fornitura dei prodotti richiesti, dovrà avvenire a consegne ripartite, per le varie Strutture ordinanti di UniTrento.

Il minimo di fornitura per ciascun prodotto è riportato nella Colonna "quantità minima d'ordine nell'allegato 2 al Capitolato Prestazionale "Elenco dei prodotti per gadget e Merchandising di Ateneo".

Per ciascun ordine è richiesta la consegna al piano.

La Fornitura dovrà essere consegnata all'indirizzo riportato in ogni Ordine di fornitura.

La consegna deve avvenire nel termine massimo di 25 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordine.



Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura. A tal fine si definisce la produzione degli effetti traslativi della proprietà alla consegna dei medesimi nei locali indicati da UniTrento.

Art. I.3-Penalità

Per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di ritardo nella consegna di ciascun ordine, è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare contrattuale.

Saranno inoltre applicate penali nelle seguenti ipotesi:

- Se verranno riscontrati in ogni singolo ordine un numero pari o superiore al 5% di prodotti difettosi oltre alla sostituzione dei prodotti stessi verrà richiesta una penale pari al 10 % del valore dell'ordine;
- Se verranno riscontrate, nell'arco di un semestre, 3 consegne in luoghi diversi da quelli indicati nell'ordine, verrà richiesta una penale pari a 5% del valore degli ordini consegnati in luoghi diversi.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali o sul deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 14 che precede.

Art. I.4-Pagamenti

I pagamenti, ove non emergano eccezioni sulle relative fatture, saranno effettuati da UniTrento a mezzo del proprio tesoriere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo comunicazione all'Appaltatore di difetto o non corrispondenza della fornitura rispetto a quanto ordinato. Si ricorda che per motivi amministrativi, pur avendo l'Università di Trento un unico codice fiscale ed un'unica Partita Iva, verrà richiesto all'Appaltatore di mantenere una fatturazione distinta per Centri di costo e, all'interno di questi, per fondo di spesa.

Per favorire l'attività di fatturazione si chiederà l'attribuzione per ogni centro di costo di uno specifico codice di fatturazione.

Di norma le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, in forma cumulativa.



Capitolato Speciale

I pagamenti sono subordinati alle verifiche di cui all'art. I.1 che precede.

Per ogni Fondo di spesa dovrà essere emessa specifica fattura. Le fatture, complete del numero di riferimento del contratto e del CIG, dovranno essere intestate a: Università di Trento - Via Calepina, 14 - 38122 Trento.

In caso di Appaltatore con sede legale in Italia ciascuna fattura dovrà essere trasmessa unicamente in forma elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e dovrà riportare il Codice Univoco Ufficio corrispondente all'ufficio ordinante in osservanza delle modalità previste dalla normativa. Le fatture dovranno essere emesse con esigibilità codice S "scissione dei pagamenti".

L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato speciale. In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore nel termine di cui sopra la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Sull'importo netto progressivo sarà operata, come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 la ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. I.1 del presente Capitolato Speciale, previo rilascio del D.U.R.C. regolare e delle verifiche previste dalla normativa.

I termini indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare e ripartiranno al momento della nuova trasmissione.

Art. I.5-Modifica prodotti

Qualora l'Appaltatore intenda sostituire alcuni prodotti originariamente offerti con altri di prestazioni e/o caratteristiche più elevate dovrà informare UniTrento sulle caratteristiche migliorative dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla Fornitura. UniTrento procederà all'analisi della proposta e ne comunicherà all'Appaltatore l'esito. Dette eventuali pattuizioni non modificheranno i prezzi offerti in sede di Gara.

Art. I.6-Gestione dei resi



Capitolato Speciale

L'Appaltatore ritira, senza alcun addebito a carico di Unitrento, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, i prodotti che dovessero risultare non conformi a quanto indicato nell'ordine o non rispondenti alle caratteristiche previste nei documenti contrattuali. L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dei prodotti entro dieci giorni lavorativi dal ritiro.



PARTE II CONCESSIONE MERCHANDISING

Art. II.1–Monitoraggio della concessione e Verifica di conformità

Al fine del monitoraggio della concessione del merchandising l'Appaltatore trasmette con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo, su supporto informatico o su piattaforma informatica un resoconto/report sulle vendite effettuate suddivise per tipologia di prodotto nonché dell'importo fatturato.

I dati del monitoraggio saranno di proprietà di UniTrento che potrà pertanto comunicarli anche in forma aggregata a soggetti terzi.

Le procedure di emissione del certificato di verifica di conformità saranno effettuate nei termini previsti dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

L'emissione del certificato di verifica di conformità finale è condizione per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 13 che precede.

Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità, UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. II. 2-Royalties e pagamenti

L'Appaltatore corrisponderà in rate annuali posticipate a UniTrento Royalties con le modalità indicate all'art. 5.2 che precede.

L'importo del fatturato sarà riportato dall'Appaltatore nel report di cui all'art.II.1 che precede.

L'Appaltatore provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (ogni anno) sul conto corrente dell'Università degli Studi di Trento – Banca Popolare di Sondrio – Piazza Centa, 14 - 38122 Trento - IBAN IT44P0569601800000003106X58.

Art. II.3-Penalità



Saranno applicate le seguenti penali:

- € 10,00 per ogni giorno di ritardo per la consegna del report previsto all'art. II.1 che precede;
- € 10,00 per ogni giorno naturale e consecutivo nell'attivazione del sito Web rispetto al termine di 30 giorni previsto al paragrafo Sito Web della parte II del Capitolato prestazionale;
- € 200,00 per ogni prodotto messo in vendita di tipologia o qualità non conforme a quelle previste nel contratto o concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo nel ritiro dalla vendita di ciascun prodotto di tipologia o qualità non conforme a quelle previste nel contratto o concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 14 che precede.

Art. II. 4-Modifica dei prodotti

Qualora l'Appaltatore intenda modificare o integrare i prodotti oggetto del Merchandising dovrà darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto come previsto nel paragrafo "premessa" della parte II del Capitolato prestazionale.

Ogni variazione dei prodotti oggetto del Merchandising o dei prezzi di vendita dovrà essere preventivamente concordata con UniTrento, che si riserva il diritto di diniego e potrà peraltro chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga inopportuna la vendita.

L'Appaltatore trasmetterà al Direttore dell'esecuzione la descrizione dei prodotti (non compresi dell'Allegato 2 al capitolato prestazionale) di cui propone la vendita, allegando le relative schede descrittive comprendenti una preview con l'applicazione del marchio UniTrento, le caratteristiche tecniche (materiali, colori, ecc.), l'imballaggio utilizzato, nonché il prezzo di vendita. Entro 20 giorni dal ricevimento delle citate schede, il Direttore dell'Esecuzione trasmetterà all'Appaltatore e osservazioni di UniTrento.

Art. II.5-Marchio



Capitolato Speciale

UniTrento mette a disposizione dell'Appaltatore il proprio marchio, che potrà essere utilizzato unicamente per la commercializzazione riportata nell'Allegato 2 al Capitolato Prestazionale, nonché sui nuovi prodotti concordati con Unitrento con le modalità previste nei Documenti contrattuali applicandolo nei modi concordati preventivamente con UniTrento.

All'Appaltatore non spetta l'esclusiva di utilizzo del marchio di UniTrento, la quale pertanto potrà liberamente utilizzarlo anche per la commercializzazione di prodotti e/o affidando ad altri soggetti contratti di merchandising, di vendita, di acquisto o di gadgeting di prodotti riportanti il marchio di UniTrento, sia all'interno che all'esterno dei propri locali.

L'Appaltatore non potrà cedere a terzi l'utilizzo del marchio di UniTrento.

Art. II.6-Clausola di non esclusività

Al presente contratto non trova applicazione l'art. 1567 c.c. e pertanto è facoltà di UniTrento di provvedere direttamente o di avvalersi di soggetti terzi per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. II.7-Gestione dei resi

L'Appaltatore ritira presso il domicilio dell'acquirente, senza alcun addebito a carico dello stesso, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, i prodotti che dovessero risultare non conformi a quanto indicato nell'ordine o non rispondenti alle caratteristiche previste nei documenti contrattuali. L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dei prodotti o al rimborso entro dieci giorni lavorativi dal ritiro.